

#### CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EFFETTUATO A PORTE CHIUSE

(ex prov. sindacale n. 6 del 31/03/2020)

Delibera N. 26 del 29/12/2020

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - ANNO 2020.

Adunanza ordinaria di prima convocazione, seduta convocata in videoconferenza il giorno martedì 29 dicembre 2020 - ore 21:00. Alla trattazione dell'oggetto in epigrafe riportato risultano presenti i Signori:

N.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	GIUSEPPE GANDINI	Р	
2	EMILIO FELICE BOSSI	Р	
3	GIULIA RADICI	V	
4	EMILIO LEO	V	
5	MARIA GIUSEPPA PERDONO'		Х
6	MARCO GAMMINO	V	
7	STEFANO PANDINI	V	
8	PIETRO POGLIANI	V	
9	GIUSEPPE MOSCHINI		Х
10	SAURO RICCETTI	V	
11	MATTEO MOTTA		Х

P= presente presso il Palazzo Comunale di Calvignasco - Via Fiume n. 5 a Calvignasco (MI) - Sala Consiliare V= presente da remoto, in videoconferenza

Presiede il Sig. Giuseppe GANDINI, nella sua qualità di SINDACO. Presente in aula, partecipa alla seduta il dott. DOMENICO A.S. D'ONOFRIO, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante, anch'egli presente in Aula.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 8 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta, quindi dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

Pubblicità dell'adunanza assicurata con la trasmissione in differita con link posto sul sito dell'Ente.

All'appello risulta altresì **presente**, senza diritto di voto, il seguente Assessore, componente esterno della Giunta Comunale: la Sig.ra Mariella RUBINELLI.

Alle ore 21:30, nel corso della discussione sul capo 1 dell'O.d.G. («Mozione del Consigliere Comunale Sig. Sauro RICCETTI del gruppo consiliare "Calvignasco Punto Zero" pervenuta al prot. n. 3669 del 24/11/2020 ad oggetto "Mozione per l'adozione di un canale istituzionale di messaggistica broadcast no reply").»), si collega in videoconferenza e partecipa ai lavori del Consiglio il Consigliere Ing. Matteo MOTTA, per cui risultano presenti 9 consiglieri ed assenti 2 (i Consiglieri sig.ra Maria Giuseppa PERDONÒ e Sig. Giuseppe MOSCHINI); risulta altresì presente, senza diritto di voto, l'Assessore esterno (la sig.ra Mariella RUBINELLI).

#### II CONSIGLIO COMUNALE

A porte chiuse e con trasmissione in differita dell'adunanza con link posto sul sito dell'Ente

GIUSTO il provvedimento sindacale n. 6 del 31/03/2020 che, a seguito dell'avvenuta proclamazione, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, dello "stato di emergenza sanitaria", prima disposto fino al 31/07/2020 e, poi, a seguito di successivi atti, prorogato ininterrottamente da ultimo fino al 01/01/2021 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 7/10/2020 (in GU Serie Generale n. 248 del 7/10/2020), ha approvato il «Regolamento (Omissis) per lo svolgimento in teleconferenza dei consigli e delle giunte comunali nel periodo di emergenza sanitaria (Omissis)» che, però, previsto dall'art. 73 del DL n. 18/2020, così come convertito, con modificazioni, in L. n. 27/2020, ha ad oggi vigenza fino al 31/12/2020, a mente di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del DL n. 83 del 30/07/2020, convertito in L. n. 124 del 25/09/2020 (in GU n. 240 del 28/09/2020), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 3, lett. a), del DL n. 125 del 7/10/2020 (in GU n. 248 del 7/10/2020, in vigore dall'8/10/2020) in ciò confermato dalla legge di conversione n. 159 del 27/11/2020 (in GU Serie Generale n.300 del 03/12/2020, entrata in vigore il 4/12/2020).

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
  - l'art.42 che, nel disciplinare le Attribuzioni dei consigli, al secondo comma espressamente prevede che:
  - «2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (*Omissis*)
  - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

(Omissis)

- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;»;
- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 e successive modifiche ed integrazioni (più oltre anche detto T.U.S.P. ed, in particolare:
  - l'art. 20 che, in tema di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, espressamente dispone che:

- «1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
- 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
- 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
- 5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
- 6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (40)
- 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli

amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.»

- il vigente Statuto Comunale approvato con le delibere di Consiglio Comunale n. 36 del 24/09/1991 e n. 2 del 10/01/1992, in vigore dal 9/06/1994, così come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 28 del 17/09/2018, modifica entrata in vigore il 2/11/2018;
- Il vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale approvato con le deliberazioni di C.C. n. 11 del 13/03/1997 e n. 20 del 26/04/1997, così come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 37 del 28/11/2018;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzato dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 7/04/2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 23/12/2019 Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175- Ricognizione partecipazioni possedute – Anno 2019;

**RAVVISATA** la necessità di ottemperare a quanto previsto dal citato art. 20 del T.U.S.P. per l'anno 2020 entro il termine perentorio del 31/12/2020 e che tali disposizioni riguardano unicamente le partecipazioni societarie e non si estendono pertanto ad altre forme partecipative;

RITENUTO, per completezza, dare atto che il Comune di Calvignasco fa parte del CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI con una quota di partecipazione diretta del 5% e che le finalità di detto Consorzio sono la Gestione del servizio integrale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, anche da insediamenti produttivi, artigianali o industriali, nonché la gestione del servizio di raccolta differenziata.

**DATO ATTO PERTANTO CHE**, ad oggi, il Comune di Calvignasco detiene le seguenti partecipazioni:

#### CAP HOLDING S.P.A.

Modalità di partecipazione	DIRETTA
Quotata	NO
Quota partecipazione	0,0623 %
Controllo	NO

Il Comune di Calvignasco attraverso CAP HOLDING SPA risulta avere le seguenti partecipazioni indirette:

- AMIACQUE SRL (indiretta CAP HOLDING);
- ROCCA BRIVIO SFORZA SRL (indiretta CAP HOLDING);
- PAVIA ACQUE SRL (indiretta CAP HOLDING);

PRESO ATTO che, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stato predisposto il **Piano di razionalizzazione 2020** allegato alla presente (<u>Allegato A</u>) che il Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

APERTA la discussione che viene qui così sintetizzata:

Il Sindaco dr. Giuseppe GANDINI illustra l'argomento posto all'Ordine del Giorno leggendo stralci della proposta di delibera oggetto di votazione.

**ESAURITA** la discussione consiliare e non risultando ulteriori richieste di dichiarazioni da riportare a verbale.

#### **ACQUISITI**:

- Il parere favorevole del Revisore dei conti dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, let.b) e
- I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49

del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Ad unanimità di voti favorevoli espressi, per alzata di mano, dai 9 consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare il **Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2020**, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (<u>Allegato A</u>);
- 2. di dare atto che da detto Piano non emerge la necessità di operare nuove razionalizzazioni, ma vi è la sostanziale riconferma della partecipazione in CAP Holding S.P.A. già sancita in sede di revisione straordinaria operata nel 2017 e di razionalizzazione periodica nell'anno 2019;

Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.134,comma IV, del D.L.vo 267/00;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi, per alzata di mano, dai 9 consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

## COMUNE DI CALVIGNASCO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

# Patrimonio della PA

# REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI da approvarsi entro il 31/12/2020 (Art. 20, c. 1, TUSP) SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2019

#### **PREMESSA**

il decreto legislativo 175/2016 *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* comunemente abbreviato in T.U.S.P. all'art. 200 testualmente prevede:

comma 1) Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;


comma 2) I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

comma 3) I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Il presente documento riepiloga le attività condotte ai fini della revisione prescritta dalla soprarichiamata normativa ed i relativi esiti.

#### RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE



#### RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE

#### Partecipazioni dirette

NOME	CODICE FISCALE	QUOTA DI	STATO DELLA	NOTE
PARTECIPATA	PARTECIPATA	PARTECIPAZIONE	PARTECIPAZIONE	
CAP Holding S.P.A.	13187590156	0,0623	Partecipazione in essere al 31/12/2019	La gestione del ciclo del sistema idrico integrato rientra pienamente nell'ambito di servizi di interesse generale e giustifica, quindi, il mantenimento della partecipazione
				pienamente nell'ambito di servizi di interesse generale e giustifica, quindi, il mantenimento della

#### Partecipazioni indirette detenute tramite CAP Holding S.P.A.

NOME	CODICE FISCALE	QUOTA DI	STATO DELLA	NOTE
PARTECIPATA	PARTECIPATA	PARTECIPAZIONE	PARTECIPAZIONE	
Amiacque S.R.L.	03988160960	0,0623	Partecipazione in essere al 31/12/2019	Soggetto affidatario in house della gestione del ciclo dei rifiuti. Servizio di interesse generale L.R. 26/2003 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Servizio idrico integrato
Pavia Acque S.C.A.R.L.	02234900187	0,0062923	Partecipazione in essere al 31/12/2019	Soggetto affidatario in. Servizio di interesse generale L.R. 26/2003 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Servizio idrico integrato
Rocca Brivio Sforza S.R.L. In liquidazione	07007600153	0,03179792	In liquidazione	Società in liquidazione dal 21/04/2015

NOME	CODICE FISCALE	QUOTA DI	STATO DELLA	NOTE
PARTECIPATA	PARTECIPATA	PARTECIPAZIONE	PARTECIPAZIONE	
Fondazione CAP				La Fondazione
(già Fondazione	9743230155	0,0062923	Partecipazione in	svolge una attività
Lida)			essere al	di coordinamento
			31/12/2019	tra pubblico e
				privato per la
				realizzazione di
				progetti, iniziative
				e manifestazioni di
				carattere
				culturale, in
				particolare nel
				settore ambientale
				e nello specifico
				nel settore idrico.

#### ANNO 2020: VALUTAZIONI E SCELTE DI RAZIONALIZZAZIONE

Informazioni relative all'unica partecipazione diretta dell'Ente.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA		
Denominazione	CAP Holding S.P.A.	
Anno di costituzione della società	2001	
Forma giuridica	Società per azioni	
Stato della società	La società è attiva	
Società per azioni quotate in mercati	No	
regolamentati		
Società che ha emesso strumenti	Si (cfr.	
finanziari quotati in mercati	http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Ind	
regolamentati (ex TUSP)	ividual-Debt-Instrument-Data/ShowSecTranche/?	
	trancheID=129035&refNo=9347)	
SEI	DE LEGALE DELLA PARTECIPATA	
Stato	Italia	
Provincia	Milano	
Comune	Assago	
CAP	20090	
Indirizzo	Via del Mulino, 2	
Telefono	02825021	
FAX	0282502281	
Email	info@gruppocap.it	

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA					
Attività 1	Codice Atec	o 36 – raccolta	, trattamento	e fornitura d	i acqua
Peso indicativo dell'attività	97,46%				
Società in house	Sì				
Previsione nello statuto di limiti sul	No				
fatturato					
Deliberazione di quotazione di	No				
azioni in mercati regolamentati nei					
termini e con le modalità di cui					
all'art.26, c.4					
Società contenuta nell'allegato A al	No				
D.Lgs. n.175/2016					
Società a partecipazione pubblica di	No				
diritto singolare (art.1, c.4, lett.A)					
La partecipata svolge attività	No				
economiche protette da diritti					
speciali o esclusivi insieme con altre					
attività svolte in regime di mercato				2016-198	
Società esclusa dall'applicazione	No				
dell'art.4 con DPCM (art.4, c.9)					
DATI DI		R LA VERIFICA			
	·	iuttive ui beiii	e servizi		
Numero dei componenti dell'organo	Numero medio di dipendenti 391				
Numero dei componenti dell'organo 5 (nominato in data 01/06/2017 per 3 esercizi) di amministrazione					
	£ 111 746 90				
dell'organo di amministrazione	The state of the s				
Numero dei componenti dell'organo	3			-37,000,000	
di controllo					
Compenso dei componenti	€ 70 272 00	(delibera asse	mblea dei soc	i del 18/05/20	018)
dell'organo di controllo	0.10.2.2,00	(			/
	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio (utile)	31.176.416	27.242.184	30.242.319	19.190.667	14.025.530
Contabilità economico-patrimoniale-bilancio d'esercizio					
Totale Attivo	1.220.717.84				
A I Capitale/Fondo di dotazione	571.381.785				
A Totale Riserve (II-VII) /Totale	188.105.504				
Riserve					
A VIII Utili (perdite) portati a nuovo	15.469				
A IX Utili (perdite) esercizio	31.176.416				
Patrimonio Netto	790.056.152				
Totale Passivo	1.220.717.8				
A Valore della produzione/Totale	249.665.923				
Ricavi					

F	
A1 Ricavi delle vendite e delle	249.665.923
prestazioni/Ricavi	
A5 Altri ricavi e Proventi	18.598.389
Di cui "Contributi in conto	333.978
esercizio"*	
B Costi della produzione/Totale	322.314.955
costi	
B 9 Costi del personale/Costo del	22.392.971
lavoro	
C 15 Proventi da partecipazioni	0
C 16 Altri proventi finanziari	2.279.741
C 17 bis Utili e perdite su cambi	0
D 18a Rettifiche di valore di attività	0
finanziarie-Rivalutazioni di	
partecipazioni	
*la natura dei contributi in conto di es	ercizio al 31/12/2019 è:
- contributi per lavori su impianti, rice	rca e sviluppo, mobilità del personale e finanziamento piano
formativo aziendale	
QU	OTA DI POSSESSO (quota diretta)
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	
Quota diretta	0,0623
La partecipata svolge un'attività di	ONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE Sì
produzione di beni e servizi a favore	
dell'Amministrazione?	
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale
	CAP Holding S.p.A. ha in dotazione il patrimonio idrico (rete e
	impianti) dei propri soci e svolge le attività di:
	a. progettazione di impianti;
	b. gestione di impiantistica di potabilizzazione, depurazione e
	smaltimento di acque;
	c. studio, sviluppo, gestione e commercializzazione di
Descrizione dell'attività	tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia
	dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle
	acque;
	d. gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di
	acque reflue;
	e. messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati;
	f. raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi
	,
	derivanti da processi di depurazione;
	derivanti da processi di depurazione; g. verifica dei consumi, bollettazione e riscossione delle tariffe;
	derivanti da processi di depurazione; g. verifica dei consumi, bollettazione e riscossione delle tariffe; h. commercializzazione dei prodotti di smaltimento e
	derivanti da processi di depurazione; g. verifica dei consumi, bollettazione e riscossione delle tariffe; h. commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico
	derivanti da processi di depurazione; g. verifica dei consumi, bollettazione e riscossione delle tariffe; h. commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato.
Svolgimento di attività analoghe a	derivanti da processi di depurazione; g. verifica dei consumi, bollettazione e riscossione delle tariffe; h. commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico
quelle svolte da altre società (art.20,	derivanti da processi di depurazione; g. verifica dei consumi, bollettazione e riscossione delle tariffe; h. commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato.
quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	derivanti da processi di depurazione; g. verifica dei consumi, bollettazione e riscossione delle tariffe; h. commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato.  No
quelle svolte da altre società (art.20,	derivanti da processi di depurazione; g. verifica dei consumi, bollettazione e riscossione delle tariffe; h. commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato.

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	No
ESITO DELLA RICOGNIZIONE	Mantenimento senza interventi
Note	La gestione del ciclo del sistema idrico integrato rientra pienamente nell'ambito di servizi di interesse generale e giustifica, quindi, il mantenimento della partecipazione societaria (anche in considerazione della normativa specialistica di settore). Tale decisione riconferma quanto già sancito in sede di revisione straordinaria 2017 (ex art. 24 del D.Lgs. 267/2000).

# COMUNE DI CALVIGNASCO -Prov. di Milano-

#### IL REVISORE DEI CONTI

**VERBALE N... DEL 18.12.2020** 

OGGETTO: PARERE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N.175, N.100. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE POSSEDUTE AL 31.12.2019-ANNO 2020.

Il giorno 18 Dicembre 2020 il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Calvignasco, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 in data 1.10.2018 ha proceduto all'esame della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente la "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N.175, RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE"AL 31.12.2019-ANNO 2020.

Il sottoscritto, terminato l'esame della documentazione prodotta

#### VISTI

- -Il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"
- -Il decreto legislativo 16.06.2017 n. 100 (Decreto correttivo)
- -La relazione in merito alla partecipazioni in capo al Comune alla data del 31.12.2019

#### VERIFICATO

- L'esito della ricognizione effettuata dall'Ente come risultante nell'allegato A della suddetta deliberazione, dettagliata per ogni partecipata.
- Che l'Ente a seguito della presente revisione ordinaria delle partecipazioni in controllo ha rilevato che sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nel piano operativo di razionalizzazione

#### **PRESO ATTO**

-dei pareri favorevoli di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147/bis del TUEL a firma del responsabile del servizio,

#### PRENDE ATTO POSITIVAMENTE

dei contenuti della proposta di deliberazione relativa all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione.

Casazza 18.12.2020

Il Revisore dei Conti Dott. Giuseppe Facchinetti

### COMUNE DI CALVIGNASCO Città Metropolitana di Milano

#### **PARERI**

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000

PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 29/12/2020

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - ANNO 2020.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il ordi	ne alla sola regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
$\boxtimes$	Parere favorevole.
	Parere sfavorevole per i seguenti motivi:
	AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI ĜENERALI IL RESPONSABILE DELL'AREA  Dott. Simone CODEGONI  ***********************************
In ordi	ne alla sola regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
$\boxtimes$	Parere favorevole
	Parere sfavorevole per i seguenti motivi: .
	AREA FINANZE E TRIBUTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giuseppe GANDINI Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D.Lgs.267/2000) Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della suestesa deliberazione di G.C. viene pubblicata, per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.267/2000 a partire dal 17 GIII. 2021 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIC CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art.134 del D.Lgs.267/2000) Si certifica che la suestesa deliberazione di Consiglio Comunale: è divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. (art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000)  $\boxtimes$ è dichiarata immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo. (art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000) IL SEGRETARIO COMUNALE Dott, Domenico-A.S. D'ONOFR IO SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARO CHE IL PRESENTE ATTO E' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO COMUNE AL N. REG. CALVIGNASCO Lì, Patrizia Perrone IL MESSO COMUNALE